



<u>CLASSE I</u>

LEGENDA

-Limite del territorio comunale

-Tracciato della variante ovest all'abitato

-Aree a destinazione d'uso residenziale

-Aree a destinazione d'uso produttivo

-fasce di rispetto delle rogge e dei cavi irrigui, pari a 25 m, ridotta a 10 m nel centro abitato

-fascia di rispetto dei laghi artificiali, pari a 100 m.

- fascia di rispetto dei fontanili pari a 50 m. di diametro.

-Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescri-zioni del D.M. 11/03/88.

<u>CLASSE II</u>

-Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11/03/88 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante.

-Classe IIa - Aree caratterizzate dalla presenza di terreni sabbioso - ghiaiosi e soggiacenza della falda a limitata profondità (minore o uguale a 3,00 m.).

-Classe IIb - Area prossima al corso d'acqua principale con possibilità di allagamenti in caso di laminazione di piene eccezionali (acque dotate di bassa energia ed altezze < 40 cm.).

CLASSE III

-Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi anche dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente.

-Classe IIIa - Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia).

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla

rete idrografica e sui versanti
Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 terAdottato con
deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

"1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra."

"Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B) 1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e

migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali."

Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) "1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di

sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.

2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei

14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti"

"5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato

come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art.17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000"

ZONE DI TUTELA DELLE FONTI IDROPOTABILI

(D. Lgs. 152/1999) Art. 21 - Comma 1° D. Lgs. 152/'99 L. R. 22/1996)

Zona di tutela assoluta

"4. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio."

Nella zona di tutela assoluta sono vietate le attività non riconducibili a quelle individuate dalla norma riportata.

Zona di rispetto

"5. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:"

-Nella zona di rispetto sono vietate le attività individuate nel comma 5 dell'Articolo 21 del D.Lgs. 152/'99.

Classi di idoneità			Condizioni di pericolosità Aree che non presentano limitazioni d'uso derivanti dalle loro caratteristiche di tipo geologico.	Pericolosità ai sensi della Circolare 7/LAP Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche; gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 Marzo 1988.
]	I _			
II	a		Aree caratterizzate dalla presenza di terreni sabbioso-ghiaiosi e soggiacenza della falda freatica minore o uguale a 3,00 metri.	Porzioni di territorio nelle quali le condizini di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'addozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D. M. 11 Marzo 1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.
	b		Area prossima al corso d'acqua principale con possibilità di allagamenti in caso di laminazione di piene eccezzionali (acque dotate di bassa energia ed altezze < 40 cm.).	
III	a_1		Aree comprese nelle fasce di rispetto di rogge e cavi, come previsto dall'Art. 29 della L. R. 56/77 e ridotte a 10 m nel centro abitato come previsto dall'Art. 96 del R. D. 523/1904.	Porzioni di territorio inedificate che presentano caratter geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a insediament (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili o soggette a pericolo di valanghe, aree alluvionabili da acque di esondazione ac elevata energia). Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico noi altrimenti localizzabili (con specifico riferimento ad es. ai parch fluviali) vale quanto già indicato dall'Art. 31 della L. R. 56/77.
	a_2	0	Aree comprese nelle fasce di rispertto dei laghi, e soggette alle norme dall'Art. 29 della L. R. 56/77.	
	a_3	O	Aree comprese nelle fasce di rispetto dei fontanili, e soggette alle norme dall'Art. 29 del L. R. 56/77.	
	a_4	Ee	Aree comprese nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, e soggette alle norme dall'Art. 9 delle N. d. A. del P. A. I. e come previsto dalla Tabella dell'Allegato I della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P. G. R. 8 Maggio 1996 n° 7/LAP.	